



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Inviata tramite P.E.C.

Prot.n. 2605

Palermo li, 23 Febbraio 2021

CIRCOLARE n. 02 del 23 Febbraio 2021

OGGETTO: l.r. 17.2.2021, n. 5 – norme in materia di enti locali.

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani***

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi
siciliani***

e, p. ***Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO***

***Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO***

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Assemblea Regionale Siciliana, con la legge regionale 17.2.2021, n. 5, ha approvato una serie di disposizioni in materia di enti locali, che di seguito si riassumono;

Art. 1

modifiche all'articolo 109 bis (O.R.E.L.) della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 in materia di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti locali

Con questo articolo è stato chiarito che l'applicazione della sanzione dello scioglimento del Consiglio comunale, connessa all'applicazione dell'art. 109 bis dell'O.R.E.L., riguarda esclusivamente la mancata adozione del bilancio di previsione e non del rendiconto di gestione.

Resta, comunque, presente nell'ordinamento l'estensione, prevista dall'art. 58 della l.r. n. 26/1993, alle *situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali*.

Nella disposizione è, altresì, prevista l'eliminazione della fase di sospensione del Consiglio comunale nei procedimenti sanzionatori in questione.

Art. 2

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale

L'articolo inserisce nell'ordinamento regionale una nuova casistica d'incompatibilità degli amministratori locali, secondo cui *"la carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di numero massimo di mandati del sindaco

L'articolo consente un terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di non dispendere, in tali enti di ridotte dimensioni, le esperienze dei sindaci stessi e consentire la continuità amministrativa dei comuni in questione.

Art. 4

Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19

La norma prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dal consiglio dei Ministri, per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e per le elezioni comunali il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature sia ridotto ad un terzo.

Art. 5

Nomina di commissari straordinari a seguito dell'annullamento delle elezioni comunali

La disposizione aggiorna il requisito per la nomina a commissario straordinario degli enti sottoposti ad annullamento, anche parziale, delle elezioni, contemplando, anche in tali evenienze, l'individuazione del commissario straordinario con le modalità previste dall'art. 55 dell'O.R.EE.L..

Art. 6

Rimborso spese commissari straordinari

L'articolo prevede, inequivocabilmente, la misura dei rimborsi delle spese spettanti ai commissari straordinari di enti locali nello svolgimento del proprio mandato, che dovranno avvenire con le modalità ed i limiti previsti, dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, per i dipendenti statali.

Art. 7

Commissario straordinario in caso di sospensione dalla carica di Sindaco metropolitano

L'articolo mira a risolvere le *impasse* amministrative delle Città Metropolitane, nei casi in cui il Sindaco della città capoluogo, che riveste anche la funzione di Sindaco metropolitano, sia sottoposto a procedimento di sospensione dalle funzioni, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235.

Ciò, in quanto, nelle more di definizione delle procedure di elezione ed insediamento degli organi degli enti di area vasta, le Città metropolitane non sono state ancora dotate della figura del Vice Sindaco.

Art. 8

Commissari ad acta in materia di gestione integrata dei rifiuti

La norma risolve un'anomalia presente nell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, il quale prevedeva la nomina di commissari ad acta, da parte dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, presso gli enti che si rendono inadempienti rispetto ad obblighi relativi alla gestione integrata dei rifiuti, mentre l'ipotesi del rinnovo degli incarichi stessi era contemplato a firma dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica.

In tal modo viene risolta la problematica, nell'ottica dell'omogeneità e dell'economia dei procedimenti in questione.

Art. 9

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incarichi ad esperti

L'articolo è stato approvato su impulso delle associazioni di categoria, che da tempo segnalavano delle criticità nell'applicazione dell'articolo 14 della l.r. 26.8.1992, n.7, il quale necessitava delle modifiche che potessero adeguarne il contenuto alle esigenze attuali delle amministrazioni locali, con particolare riferimento a quelle derivanti dal progressivo impoverimento dell'apparato amministrativo.

La norma prevede che a tale categoria possano attingere i sindaci anche qualora abbiano documentabili carenze di specifiche professionalità o per la figura del portavoce del sindaco, previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i..

È stata, altresì, adeguata la misura del compenso, aggiornandola ai riferimenti contrattuali vigenti, nonchè prevista l'ipotesi, qualora espressamente accettato dall'esperto all'atto del conferimento dell'incarico, della gratuità dello stesso.

Infine, è stato soppresso il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,

Art. 10

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

L'articolo contempla che ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni le parole "prima dello svolgimento" sono sostituite dalle parole "prima dell'orario di convocazione".

Pertanto, i permessi contemplati dai commi suddetti spetteranno adesso per *un tempo massimo di due ore prima dell'orario di convocazione*.

Art. 11

Norme in materia di rinvio delle elezioni comunali per cause di forza maggiore

La norma prevede una modifica del quarto comma dell'articolo 8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, in materia di rinvio delle elezioni per causa di forza maggiore, prevedendo che tale rinvio non possa superare il termine di sessanta giorni e che, in dette ipotesi, *"restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio"*.

Art. 12

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

La norma prevede uno slittamento dello svolgimento delle elezioni degli organi di area vasta, che dovranno quindi avvenire *"entro trenta giorni dall'insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per l'anno 2021"*.

Da segnalare, inoltre, in ordine ai requisiti di candidabilità a Presidente del libero Consorzio comunale, la previsione che *"il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi nell'anno 2021"*.

Art. 13

Norme in materia di Commissari straordinari

L'articolo contempla una precisazione sui requisiti da possedere per la nomina a commissario straordinario di enti locali, qualora il soggetto cui affidare l'incarico sia un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Il Dirigente Generale
M. Rizza



L'Assessore
M. Zambuto

